

30 La determinazione della sanatoria e dell'imposta futura



Franco Polloni
Direttore Generale,
Responsabile Divisione Private
Banking Ticino & Lending Advisory
BSI SA, Lugano

Gli aspetti principali dell'imposizione per regolarizzare il passato e liberare il futuro

1. Premessa

Il 21 settembre 2011 ed il 6 ottobre 2011 la Svizzera ha firmato, rispettivamente, con la Germania ed il Regno Unito, un accordo in materia fiscale che prevede, per le persone fisiche fiscalmente residenti nei due suddetti Paesi, l'imposizione a posteriori delle loro attuali relazioni bancarie in Svizzera; ciò significa che possono dichiarare i loro conti oppure effettuare un pagamento unico d'imposta. In quest'ultimo caso i futuri redditi da capitale e gli utili in capitale saranno assoggettati ad un'imposta liberatoria.

L'accordo, rispetta, da un lato, la sfera privata dei clienti bancari e, dall'altro, garantisce l'osservanza di pretese fiscali giustificate dalle autorità tedesche e britanniche e, per l'effetto esplicito, la collaborazione bilaterale negoziata nell'accordo corrisponderà, a lungo termine, allo scambio automatico di informazioni applicato ai redditi da capitali.

Valido per il futuro, ma anche per il passato, l'accordo garantisce un'imposizione effettiva dei valori patrimoniali detenuti in Svizzera da contribuenti tedeschi e britannici. L'accordo prevede in particolare i seguenti punti qualificanti.

2. La regolarizzazione delle posizioni pendenti

È lasciata la possibilità al cliente interessato di optare per:

- a) un pagamento forfettario una *tantum*, cosiddetta imposta liberatoria retroattiva (con aliquota minima del 19 e massima del 34% a seconda dell'importo e del periodo di detenzione, con un prelievo medio del 20-25%) che sani anonimamente la posizione in essere depositata negli istituti bancari elvetici e non dichiarata al fisco di residenza;
- b) un'autodenuncia volontaria alle autorità fiscali tedesche o britanniche senza alcuna conseguenza penale e che comporta il successivo adempimento degli obblighi fiscali direttamente con le suddette autorità.

Nel primo caso, cinque mesi dopo l'entrata in vigore dell'Accordo che, presumibilmente dovrebbe avvenire per il 1. gennaio 2013, avverrà il prelievo dell'imposta liberatoria retroattiva da parte dell'agente pagatore che custodisce i valori.



Nel caso in cui un soggetto non voglia regolarizzare la propria posizione nei confronti dell'autorità finanziaria di competenza secondo le modalità previste dall'accordo, dovrà obbligatoriamente ritirare il proprio patrimonio dal territorio elvetico entro il 31 maggio 2013, senza alcun supporto legale, tecnico ed amministrativo degli istituti finanziari elvetici.

In caso di inerzia, vigendo il principio del "silenzio assenso", l'agente pagatore effettuerà automaticamente il prelievo dell'imposta. Qualora al momento del prelievo non vi fosse la provvista necessaria, il cliente avrà tempo otto settimane per fornire all'agente pagatore la provvista necessaria e, qualora anche dopo tale termine, sul conto non vi sia una sufficiente capienza, l'agente pagatore si vedrebbe costretto ad attuare le procedure previste per la notifica volontaria.

Nel caso di notifica volontaria comunicata per iscritto all'agente pagatore da parte della persona interessata, lo stesso dovrà trasmettere all'AFC i seguenti dati del cliente:



- nome e cognome;
- data di nascita;
- domicilio;
- istituto di credito;
- codice IBAN;
- ammontare del patrimonio a fine anno;
- durata del rapporto.

3.

L'imposta liberatoria per il futuro

Una volta regolarizzati gli averi patrimoniali per il passato è prevista l'introduzione in forma anonima di una ritenuta alla fonte pari, per quanto riguarda l'accordo con la Germania, all'imposta tedesca che attualmente prevede un'aliquota unica del 26.375% (comprensiva del contributo di solidarietà, pari al 5.5% dell'imposta riscuotibile, oltre al 25% dell'imposta attualmente applicata in Germania).

Con riferimento all'accordo con il Regno Unito, saranno applicate le seguenti aliquote:

- 48% sugli interessi;
- 40% sui dividendi;
- 27% su altri redditi di capitale.

Viene pertanto garantita, nel suo complesso, l'equità di trattamento in ordine all'imposizione fiscale dei redditi da capitale indipendentemente dal fatto che i redditi siano stati ritratti in Svizzera o nei suddetti Paesi.

Vi è sempre la possibilità di optare, da parte del cliente, per la rinuncia all'anonimato autorizzando l'agente pagatore a trasmettere all'AFC tutte le informazioni necessarie per il successivo invio all'autorità fiscale competente. In questo caso, inoltre, il cliente avrà diritto, in conformità alla normativa tedesca o britannica, di compensare gli utili e le perdite di diversi rapporti detenuti presso lo stesso agente pagatore. Qualora i conti fossero su più istituti, la compensazione potrà essere richiesta solo in sede di dichiarazione dei redditi su presentazione di un certificato rilasciato dall'agente pagatore che attesta l'avvenuta perdita.

Per maggiori informazioni:

DFF, Imposta liberatoria, in:

http://www.efd.admin.ch/themen/wirtschaft_waehrung/02316/index.html?lang=it [27.02.2012]

DFF, La Svizzera e la Germania firmano una Convenzione in ambito fiscale, Comunicato stampa, Berna, 21 settembre 2011, in:

<http://www.efd.admin.ch/dokumentation/medieninformationen/00467/index.html?lang=it&msg-id=41313> [27.02.2012]

DFF, La Svizzera e il Regno Unito firmano una Convenzione in ambito fiscale, Comunicato stampa, Berna, 6 ottobre 2011, in:

<http://www.efd.admin.ch/dokumentation/medieninformationen/00467/index.html?lang=it&msg-id=41576> [27.02.2012]

Elenco delle fonti fotografiche:

http://epaper3.sonntagszeitung.ch/ee/ilca/_main_/2011/11/20/050/article24_1.jpg [27.02.2012]

<http://www.ticinolive.ch/wp-content/uploads/2011/02/segreto-banca-rio-ue.jpg> [27.02.2012]